

Reg. Sent. 1776/2024

Depositata il 02.12.2024

n. 242/2024 R.G. Tribunale

n. 564/2022 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Anna FORTIERI - alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. R. L., nata in (...) il (...) e residente in (...) alla Via (...)

LIBERA - ASSENTE

Assistita e difesa d'ufficio dall'avv. M. C. del foro di Pescara

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art. 646, 61 nr. 11 cp perché, quale dipendente della N. R. srl, con sede in Monterotondo (legalmente rappresentata da S. B.), titolare del negozio di abbigliamento sito in Pescara al C.so Umberto I^a nr.5/7, al fine di trarne profitto, dal 19.07.2020 al 10.09.2020 si appropriava della somma di complessivi euro22.023,37, provento della vendita di merce, non versandoli sul conto corrente nr. (...) acceso presso la Banca Intesa san Paolo Spa corrente in C.so V. Emanuele II, nr. 254 di Pescara, intestato alla N. R. Spa.

Con l'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazioni d'opera.

In Pescara dal 19.07.2020 al 10.09.2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona del dott. Roberto Santoro;
- avv. M. C., difensore d'ufficio dell'imputata;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 13 febbraio 2024 il GUP presso il Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio nei confronti di D. R. L. per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 17.06.2024 il Giudice ha dichiarato aperto il dibattimento ed ha ammesso le prove nei termini richiesti dalle parti.

All'udienza dell'11.11.2024, si è proceduto all'esame dell'unico teste indicato nella lista del Pubblico Ministero.

Quindi, all'odierna udienza, il Giudice ha invitato le parti a concludere. Esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza della quale è stata data immediata lettura in aula.

L'istruzione espletata ha dato pieno riscontro alla prospettazione accusatoria, essendo emersa la prova della penale responsabilità dell'imputata per il fatto descritto al capo d'imputazione.

L'indagine ha preso avvio da una denuncia-querela sporta dal legale rappresentante pro tempore della Società N. R. s.r.l..

Il sig. S. D. N., attuale legale rappresentante della società persona offesa dal reato, ha reso la propria testimonianza all'udienza dell'11.11.2024. Questi ha dichiarato di conoscere l'odierna imputata in quanto ex dipendente della società, addetta al punto vendita di Pescara come coordinatrice di terzo livello.

Nel ricostruire le modalità operative dei punti vendita, il teste ha spiegato che quando i negozi incassano, in moneta non elettronica, la coordinatrice del negozio è tenuta ad inviare una mail alla sede centrale dove indica il versamento che andrà a fare nei giorni successivi.

Era, però, accaduto, nell'estate del 2020, che, a seguito di un controllo, si era constatato che "praticamente non tornavano i conti. In sostanza, tutto ciò che la signora doveva versare effettivamente non era stato versato".

Poiché la signora D. R., a sua discolpa aveva sostenuto che aveva fatto i versamenti ma, probabilmente, c'era stato un errore in banca, la società aveva condotto una verifica presso la banca di riferimento così riscontrando che, in realtà, la D. R. aveva effettuato versamenti inferiori rispetto a quelli che lei stessa aveva preventivamente annunciato alla società indicando gli importi incassati in contanti e che avrebbe successivamente versato sul conto della società.

Da una successiva verifica presso il magazzino del punto vendita, era emerso che una parte dei mancati versamenti era effettivamente attribuibile a merce, del valore di circa 3.900,00 euro, non effettivamente venduta e, dunque, mai uscita dal negozio, ma che, verosimilmente la D. R. aveva indicato solo al fine di far risultare un fatturato del negozio superiore al reale al fine di raggiungere il budget stabilito dall'azienda. In sostanza, in relazione al periodo luglio - agosto 2020 c'era stato un ammanco di circa 22.000 euro, precisamente 22.023,97 euro.

La Difesa ha tentato di insinuare il dubbio che gli ammanchi fossero da attribuirsi ad un errato calcolo degli incassi dovuto al fatto che la D. R. era stata, per alcuni periodi, sostituita da altro personale perché in ferie o assente per permesso non essendo stato possibile individuare a quali giornate si riferissero gli ammanchi.

La tesi difensiva è resistita, però, dalla circostanza che era stata la stessa D. R. ad indicare gli incassi in contanti che avrebbe dovuto versare nella e-mail inviata alla sede centrale né l'assunto difensivo ha trovato adeguato sostegno probatorio.

In sede di discussione la Difesa ha sostenuto l'inattendibilità della dichiarazione sul punto del legale rappresentante della N. R. S.r.l. in quanto contraddetta dal contenuto della lettera di contestazione disciplinare in cui la società contesta, altresì, alla D. R. il mancato invio del "modello depositi versamenti" per i mesi di luglio ed agosto 2020.

In realtà, la comunicazione a cui pare far riferimento il teste, nella quale la D. R. avrebbe indicato gli importi da versare non sembra corrispondente al detto modello come confermato dalla stessa imputata nella lettera di giustificazione all'addebito disciplinare del 22.09.2020 in cui sostiene che il "modello depositi versamenti" (che, peraltro, assume essere stato regolarmente inviato dal punto vendita) attiene alla "compilazione giornaliera degli incassi", mentre il teste D. N. ha fatto riferimento (pag 4 delle trascrizioni dell'11.11.2024) ad una mail che la coordinatrice del negozio inviava alla sede centrale dove venivano indicati i versamenti che la coordinatrice stessa avrebbe effettuato nei giorni successivi.

La condotta descritta risulta, quindi perfettamente sussumibile in quella richiesta dall'art. 646 c.p..

Commette infatti il reato di appropriazione indebita chi, pur non essendone proprietario, si appropria di denaro o di beni altrui del quale abbia il possesso, al fine di procurare profitto a sé o ad altri.

La D. R. in qualità di dipendente e responsabile del punto vendita sito in Pescara possedeva la disponibilità giuridica e lecita dell'altrui res. *L'interversione possessionis* della D. R. Si manifesta allorquando la medesima si appropria del denaro incassato non versandolo sul conto corrente della società al fine di ottenere profitto per sé. L'interversione appare ancora più palese dal momento in cui il denaro sia stato mai restituito al legittimo proprietario.

Per quanto attiene alla contestata aggravante, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'abuso di relazioni di prestazione d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61. n. 11, cod. pen. è configurabile in presenza di rapporti giuridici anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di "facere", purché si tratti di rapporti lecitamente instaurati, ai quali segua la consumazione del reato, facilitata dal rapporto fiduciario già esistente (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 29/11/2019, n. 49523, rv. 278243-03). La relazione di prestazione d'opera, quindi, corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/05/2019, n. 39396, rv. 277048-02).

Ed anzi, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 27/02/2020, n. 11631, rv. 278720-01).

Per quanto attiene alla posizione di D. R. L., il Tribunale ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. in quanto la stessa ha abusato della propria posizione di dipendente della N. R. S.r.l. e responsabile del punto vendita per commettere il reato di cui all'art. 646 c.p., abusando altresì del rapporto fiduciario instaurato con l'azienda in forza della relazione

lavorativa intercorrente tra le parti. Tale rapporto fiduciario peraltro è fattualmente provato anche dalla circostanza che l'imputata avesse accesso anche alla gestione della cassa.

Per la configurazione del reato è necessario il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Cass. pen., Sez. II, Sentenza. 27/03/2012. n. 27023, rv. 253411). L'imputata ha agito nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro altrui posseduto in forza del proprio rapporto di lavoro con la N. R. S.r.l., ben sapendo di agire oltre quanto consentitogli, al fine di trarre per sé e per altri illecita utilità, consistita nell'appropriazione stessa del denaro. Tanto premesso, il Tribunale ritiene provata la penale responsabilità di D. R. L. per il reato ascrittale.

Tenuto conto dell'atteggiamento dell'imputata successivamente alla commissione del reato - dopo la contestazione disciplinare l'imputata si è dimessa - e al fine di adeguare la pena alla effettiva offensività della condotta il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante ai sensi dell'art. 69 c.p.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.p. concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, il Tribunale stima equo determinare in concreto la pena finale in anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 700.00 di multa.

Tale pena è così determinata: pena base di anni 2 di reclusione ed € 1000,00 di multa, diminuita per le attenuanti generiche concesse in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa.

L'unico e risalente precedente risultante dal casellario giudiziale non impedisce la concessione de beneficio della sospensione condizionale della pena potendosi, peraltro, formulare una prognosi favorevole sul fatto che l'imputata si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Visto l'art. 535 c.p.p., al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara D. R. L. colpevole del reato a lei ascritto, e, per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata

aggravante, la condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed € 700.00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 164 c.p., concede a D. R. L. il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Pescara, 2 dicembre 2024

Il Giudice